

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, SABBATINI, MATARRESE, DEGENNARO,
de COSMO**

Presentata il 4 ottobre 1979

Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
sugli archivi notarili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, prevede che:

« gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di Conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

In forza di tale norma circa venti funzionari dell'Amministrazione degli Archivi notarili, dopo essere stati collocati a riposo, hanno intrapreso l'esercizio di tale funzione.

L'articolo 7 della citata legge, condiziona la sua applicabilità all'esistenza di due elementi:

« la idoneità negli esami per la promozione alla qualifica di Conservatore superiore » e « il collocamento a riposo ».

È appena il caso di far rilevare che gli elementi considerati riguardano la normale progressione in carriera e nessuna relazione tecnica hanno con l'esercizio della funzione di coadiutore.

Nel 1972 il citato sistema di progressione in carriera veniva modificato sostituendo all'esame, lo scrutinio.

Da tale anno quindi, pur continuando a sussistere la qualifica di Conservatore superiore, il ripetuto articolo sette non

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trovò pratica applicazione, essendo venuto meno quel requisito di carattere « meccanico » quale l'esame per promozione alla qualifica di « Conservatore superiore ».

Si è venuta così a creare una situazione di disparità di trattamento, fra funzionari appartenenti alla stessa Amministrazione, che non ha nessuna giustificazione giuridica, essendo pacifico che i requisiti prescritti dall'articolo sette, nessuna relazione hanno con l'esercizio dell'attività alla quale abilitano, così come risulta chiaramente dal resoconto del dibattito parlamentare in occasione dell'approvazione della legge 19 luglio 1957, n. 588.

Si ritiene quindi opportuno, dovendo aggiornare la norma alla nuova situazione giuridica, richiedere il possesso della qualifica di Conservatore capo aggiunto conseguita per merito comparativo introducendo così un ulteriore elemento di selezio-

ne, legato all'accertamento delle qualità tecnico-professionali del Funzionario.

Sembra utile ricordare che nella citata relazione all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, viene riconosciuto l'elevato livello tecnico giuridico dei funzionari degli Archivi notarili in relazione al compito che dagli stessi dovrà essere svolto.

È opportuno infine rilevare che l'esercizio della funzione di Coadiutore non costituisce esercizio di funzione propria ma è espressione di un vero rapporto fiduciario che si stabilisce con il notaio coadiuvato.

Si propone l'aggiornamento dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, con la sostituzione delle parole da « la idoneità » fino a « collocamento a riposo » con le parole « per merito comparativo la qualifica di Conservatore capo aggiunto, possono, dopo la cessazione dal servizio ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito per merito comparativo la qualifica di Conservatore capo aggiunto, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».